CAMERA DEI DEPUTATI N. 3915-A

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(RELATORE **MIROGLIO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(PRETI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(GIOLITTI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(FERRARI-AGGRADI)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(GAVA)

nella seduta del 29 dicembre 1971

—

Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1122, concernente proroga del termine di validità del decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, convertito nella legge 4 luglio 1971, n. 427, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi

Presentata alla Presidenza il 31 gennaio 1972

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Allo scopo di sostenere la ripresa economica evitando maggiorazioni del prezzo di vendita dei prodotti petroliferi in dipendenza dell'aumento del prezzo del petrolio greggio imposto dall'accordo di Tripoli del 20 marzo 1971, il Governo nel maggio 1971 ravvisò la necessità di porre a carico dell'erario parte dei maggiori costi dell'approvvigionamento del petrolio greggio.

Il relativo provvedimento venne adottato con decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, convertito nella legge 4 luglio 1971, n. 427, che prevedeva la riduzione delle aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine in misura corrispondente a lire 3 al litro per la benzina normale e super, a lire 2 al litro per il gasolio per autotrazione ed a lire 2 al chilogrammo per gli olii combustibili.

Le predette riduzioni erano previste con efficacia fino al 31 dicembre 1971 atteso il carattere temporaneo del provvedimento tenuto conto delle particolari esigenze del momento congiunturale e delle interrelazioni esistenti tra la politica energetica e l'espansione della economia italiana.

Poiché da una recente verifica dei costi di importazione del petrolio greggio è risultato che nonostante ogni migliore attenzione rivolta al problema dal nostro Governo che da tempo si sta muovendo per ovviare al più presto agli inconvenienti sopra ricordati, è risultato che i costi del grezzo non hanno subìto sostanziali variazioni nel periodo giugno-settembre, ne consegue che a decorrere dal 1° gennaio 1972 i prezzi di vendita dei carburanti e degli olii combustibili dovrebbero essere aumentati in misura pari alle riduzioni fiscali previste dal citato decreto-legge.

Allo scopo di evitare un siffatto aumento che nella presente congiuntura influirebbe negativamente sulla ripresa economica, tenuto conto del peso notevole che l'aumento di costo della principale fonte energetica verrebbe ad assumere nei riguardi delle varie attività produttive, emerge l'urgente necessità di accordare una proroga del provvedimento di « defiscalizzazione » in attesa che venga effettuata una nuova determinazione dei prezzi dei prodotti petroliferi.

A tal fine il Governo ha adottato il decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1122, che si dovrebbe ora convertire in legge, che consta di 3 articoli.

Con l'articolo 1 viene prorogato il termine previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, di mesi sei.

L'articolo 2 contiene disposizioni per la copertura del minore gettito derivante dal provvedimento in esame, valutato in lire 66 miliardi mediante contrazione di mutui con il consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso l'emissione di buoni pluriennali del tesoro o di speciali certificati di credito.

Auspicando che le strutture attuali del mercato petrolifero mondiale possano rapidamente evolversi trovando tra l'altro una valida collocazione nell'ambito di una nuova politica energetica comunitaria, il relatore invita l'assemblea ad approvare il disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1122.

MIROGLIO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

—

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1122, concernente proroga del termine di validità del decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, convertito nella legge 4 luglio 1971, n. 427, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

ARTICOLO UNICO.

Identico.